



TRIBUNALE DI SCIACCA

Il giudice [REDACTED],

nel procedimento iscritto al n. 622 sub 1 del R.G. delle cause civili del 2017 vertente tra

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli
[REDACTED], presso il cui studio in [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] ha eletto domicilio in virtù di procura allegata come in
calce su foglio separato;

contro

[REDACTED], in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, difesa dall'Avvocato ASTUTO SALVATORE presso il cui
studio in VIA 25 APRILE,158 AGRIGENTO ha eletto domicilio in virtù di procura su
foglio separato allegato come in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

avente ad oggetto: istanza cautelare in corso di causa per l'autorizzazione all'esercizio
della servitù di passaggio domandata con l'azione principale;

letti gli atti; sentiti gli Avvocati delle Parti, sciogliendo la riserva trattenuta all'udienza
dello scorso 17 ottobre 2017, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] avendo premesso di
essere proprietario di un fondo sito in territorio [REDACTED], [REDACTED],
esteso catastalmente Ha [REDACTED], in catasto al foglio di mappa r [REDACTED],
[REDACTED], ha spiegato che l'accesso a quel bene gli è stato sempre
possibile attraverso la stradella che, iniziando dalla strada provinciale attraversa i terreni
della società convenuta (in catasto al foglio di [REDACTED],
[REDACTED]).



ha dunque lamentato che dal 2012 la medesima controparte ha chiuso quell'accesso tanto che già con ordinanza del 4 settembre 2012 gli era stato poi ordinato di ripristinarlo. Ha aggiunto che, nondimeno, in seguito a domanda di accertamento negativo, con sentenza n. 525/2016, questo Tribunale di Sciacca aveva "accertato e dichiarato l'inesistenza di una servitù di passaggio in favore del fondo rustico di proprietà di [redacted] e [redacted] e a carico dei terreni confinanti, di proprietà della [redacted], censiti al Catasto Terreni al foglio di mappa [redacted] e rigettando la domanda di usucapione del [redacted]".

Senonchè, ha proseguito l'attore, resta il fatto che il suo immobile è certamente intercluso essendo privo di accesso alla via pubblica, ragione per cui deve essergli riconosciuto ex art. 1051 c.c. il suo diritto ad esercitare la servitù coattiva di passaggio sui terreni di parte convenuta, con concessione interinale, in via di urgenza, del relativo potere in via anticipatoria.

A sostegno della propria pretesa cautelare, l'attore ha allegato la relazione tecnica descrittiva della situazione di interclusione ed ha dedotto le proprie gravi condizioni di salute, tali per cui diventa attuale il rischio di non poter, a causa della interclusione, ricevere, come già avvenuto in passato, l'ambulanza in caso di necessità; allo stesso modo ha dedotto che è pure in concreto impossibile dare accesso al camion che trasporta il combustibile necessario per l'alimentazione dell'impianto di riscaldamento della propria casa.

In conclusione ha chiesto di essere autorizzato ad immettersi nel possesso del passaggio sopra indicato.

Costitutosi in giudizio il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda, evidenziando che già nel corso del procedimento giurisdizionale celebrato innanzi a questo stesso Tribunale (RG. n. 989/2012) era stato acclarato che invero il [redacted] godeva di un passaggio alternativo per accedere alla sua proprietà. Del resto, ha proseguito, con la sentenza sopra citata –orami dotata degli effetti del giudicato- era stata rigettata la sua domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio oggi nuovamente reclamata. Ha poi contestato le conclusioni rassegnate dal CTP e l'effettiva sussistenza delle ragioni di pericolo allegare dall'attore.

Orbene, all'esito della valutazione interinale ritiene chi giudica che, ovviamente allo stato degli atti, non sussista il *fumus boni iuris* a sostegno della richiesta cautelare.



È noto che i diritti reali corrispondono a posizioni giuridiche autodeterminata atteso che la loro struttura, il loro contenuto e perciò in definitiva la loro stessa esistenza, prescinde dalla fonte da cui promanano (convenzionale o legale). Ne consegue che una volta azionata la pretesa di accertamento o di costituzione di un determinato diritto sul bene, è preclusa, in assenza della allegazione di fatti circostanze nuove e sopravvenute, la riproposizione della medesima richiesta già rigettata con sentenza dotata dell'autorità del giudicato, indipendentemente dalla *causa petendi* nuovamente ed ulteriormente allegata, dovendosi invero fare i conti con quanto dispone l'art. 2909 c.c. in punto di copertura sostanziale dell'accertamento definitivo (dedotto e deducibile).

Nel caso in esame, l'attore pretende la costituzione della medesima servitù di passaggio già reclamata in via riconvenzionale nell'ambito del procedimento n. 989/2012 deciso con la sentenza n. 525/2016, sulla scorta delle medesime argomentazioni già scrutinate in quel giudizio. Ne consegue che, allo stato degli atti, la pretesa, per adesso sostenuta soltanto dalle allegazioni introduttive, non risulta meritevole di accoglimento.

Spese al merito.

PTM

Il Tribunale di Sciacca, rigetta la richiesta cautelare.

Così deciso in Sciacca, l'8/11/2017

Il Giudice

Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/c
I....., in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

